COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.11.2025
COM(2025) 658 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

concernente gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti negli anni 2022-2023

Indice

SINTESI 2
1 CONTESTO 3
2 IMPIANTI DI IRRADIAZIONE AUTORIZZATI 3
3 RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI NEGLI IMPIANTI DI IRRADIAZIONE NEL 2022-2023 4
4 RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI NELLA FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO5

SINTESI

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti[1], gli Stati membri devono trasmettere ogni anno alla Commissione:

– i risultati dei controlli effettuati negli impianti di irradiazione, in particolare per quanto riguarda le categorie e le quantità di prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti e le dosi somministrate, nonché

– i risultati dei controlli effettuati nella fase di commercializzazione del prodotto.

L'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva impone alla Commissione di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* una relazione basata sulle informazioni fornite ogni anno dalle autorità nazionali di controllo.

La presente relazione riguarda il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. Essa presenta una raccolta delle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri dell'UE e dall'Irlanda del Nord.

Tre Stati membri dell'UE e i paesi EFTA non hanno trasmesso dati nel 2022 e nel 2023.

Periodo: 1.1.2022 – 31.12.2023

Paesi interessati: Stati membri dell'UE e Irlanda del Nord

Impianti di irradiazione:

– numero di paesi con impianti autorizzati: 13 Stati membri e Norvegia

– numero di impianti autorizzati: 23

– numero di impianti chiusi: 0

– numero di paesi che praticano l'irradiazione: 10 Stati membri

Dati relativi al trattamento:

– quantità di prodotti trattati: 4 198,2 tonnellate (-16,5 % rispetto al 2020-2021)

– principali prodotti trattati: "cosce di rana congelate" (70,31 %), "erbe aromatiche, spezie e condimenti vegetali essiccati" (27,62 %) e "carne di pollo separata meccanicamente" (2,07 %)

– principale luogo di irradiazione: Belgio (69,9 %)

Controlli nella fase di commercializzazione:

– numero di campioni analizzati: 7 205

– numero di campioni non conformi: 51 (0,71 %)

– principali prodotti analizzati: "erbe e spezie" (46,97 %) e "cereali, semi, ortaggi, frutta e loro prodotti" (23,36 %)

[1] Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/2/2008-12-11).

1 CONTESTO

L'irradiazione dei prodotti alimentari consiste nel loro trattamento mediante un determinato tipo di energia radiante nota come radiazione ionizzante. L'energia radiante presenta lunghezze d'onda e gradi di potenza variabili e scompare quando la fonte di energia viene rimossa. L'irradiazione viene usata a fini sanitari e fitosanitari per eliminare i batteri patogeni (quali *Salmonella*, *Campylobacter* ed *E. coli*) che possono causare intossicazione alimentare e gli organismi nocivi per le piante o per i prodotti di origine vegetale, quali gli insetti e altri organismi nocivi. Essa è anche utilizzata per ritardare la maturazione della frutta, interrompere la crescita o la germinazione degli ortaggi (quali cipolle e patate) e, in ultima analisi, prolungare la durata di conservazione dei prodotti alimentari. L'irradiazione degli alimenti non può sostituirne la corretta manipolazione e gli alimenti irradiati richiedono comunque una refrigerazione appropriata e la cottura prima del consumo, se necessario.

Il quadro normativo dell'UE relativo all'irradiazione degli alimenti ("direttive relative all'irradiazione degli alimenti") è costituito dagli atti seguenti:

– direttiva 1999/2/CE (direttiva quadro), che stabilisce disposizioni per la produzione, la commercializzazione e l'importazione degli alimenti e dei loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti;

– direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (direttiva di esecuzione)[2]. Tale elenco comprende attualmente una sola categoria di alimenti: le erbe aromatiche essiccate, le spezie e i condimenti vegetali.

Inoltre l'elenco delle autorizzazioni nazionali relative agli altri alimenti e ai loro ingredienti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti è pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli alimenti e i loro ingredienti possono essere trattati con radiazioni ionizzanti solo in impianti di irradiazione autorizzati. Per quanto concerne gli impianti basati sul territorio dell'UE, l'autorizzazione è concessa dalle autorità competenti degli Stati membri. A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 1999/2/CE, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione l'elenco di impianti di irradiazione da essi autorizzati. Tale elenco è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*[3].

A norma dell'articolo 6 della direttiva 1999/2/CE i prodotti alimentari irradiati o gli ingredienti irradiati di un alimento composto devono recare un'etichetta con la dicitura "irradiato" o "trattato con radiazioni ionizzanti".

Il comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha standardizzato diversi metodi analitici al fine di controllare la corretta attuazione di tale obbligo di etichettatura e individuare gli alimenti che potrebbero essere stati trattati illegalmente con radiazioni ionizzanti.

2 IMPIANTI DI IRRADIAZIONE AUTORIZZATI

Al termine del periodo contemplato dalla relazione (1º gennaio 2022 - 31 dicembre 2023), vi erano 23 impianti di irradiazione autorizzati nell'UE, situati in 13 Stati membri: Francia (5), Germania (5), Bulgaria (2), Paesi Bassi (2), Spagna (1), Belgio (1), Repubblica ceca (1), Croazia (1), Estonia (1), Italia (1), Ungheria (1), Polonia (1) e Romania (1).

[2] GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24.

[3] GU C 37 del 30.1.2019, pag. 6.

Nel periodo 2022-2023 due dei 13 Stati membri dotati di impianti di irradiazione non hanno sottoposto a irradiazione alcun prodotto alimentare e uno non ha presentato dati.

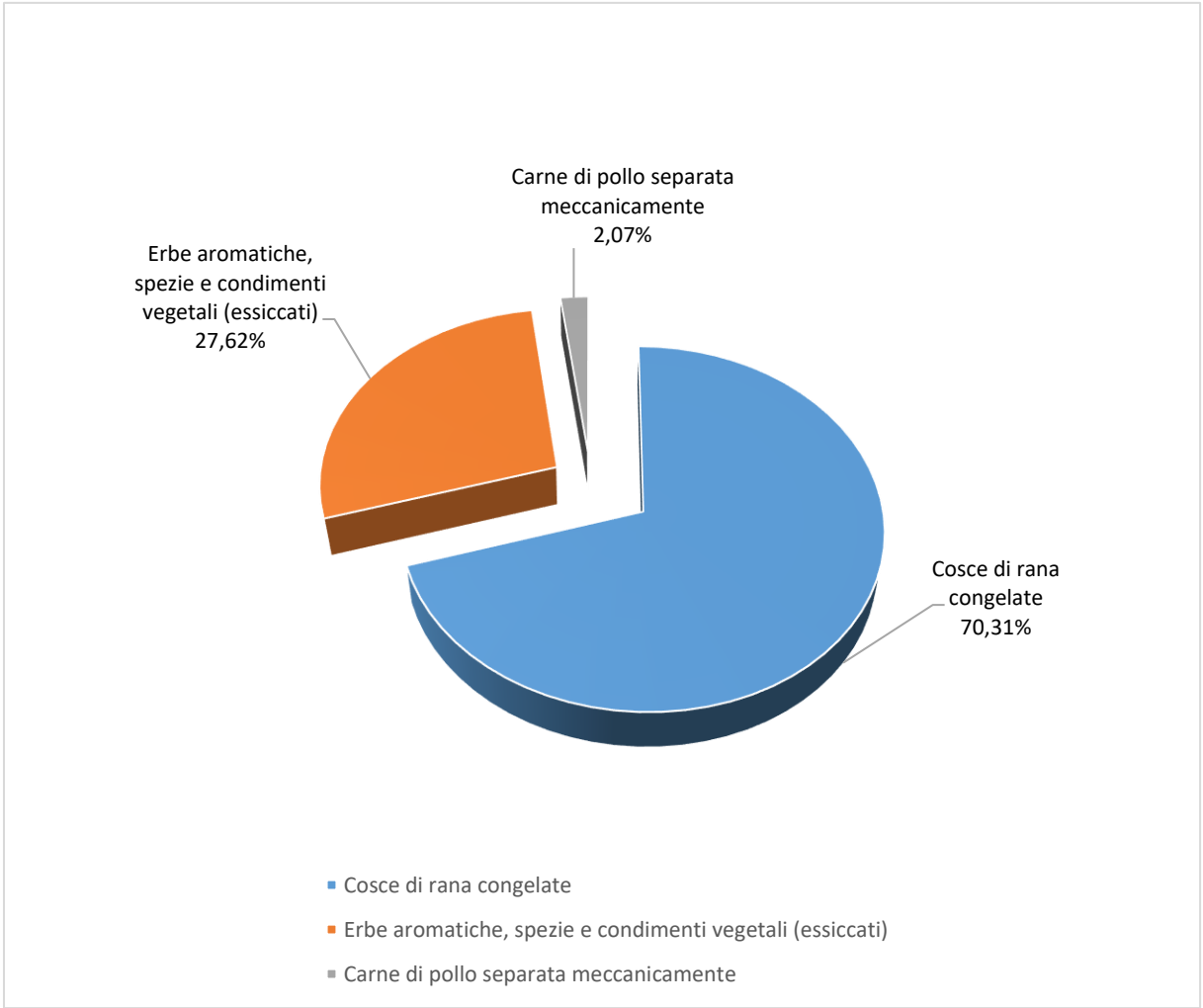
3 RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI NEGLI IMPIANTI DI IRRADIAZIONE NEL 2022-2023

Durante il 2022 e il 2023 negli Stati membri dell'UE sono state complessivamente trattate con radiazioni ionizzanti 4 198,2 tonnellate di prodotti alimentari. Il trattamento ha avuto luogo principalmente in Belgio, dove è stato trattato il 69,9 % degli alimenti irradiati dell'UE.

I tre principali prodotti irradiati nell'UE sono le cosce di rana congelate (70,31 %), le erbe aromatiche, le spezie e i condimenti vegetali essiccati (27,62 %) e la carne di pollo separata meccanicamente (2,07 %).

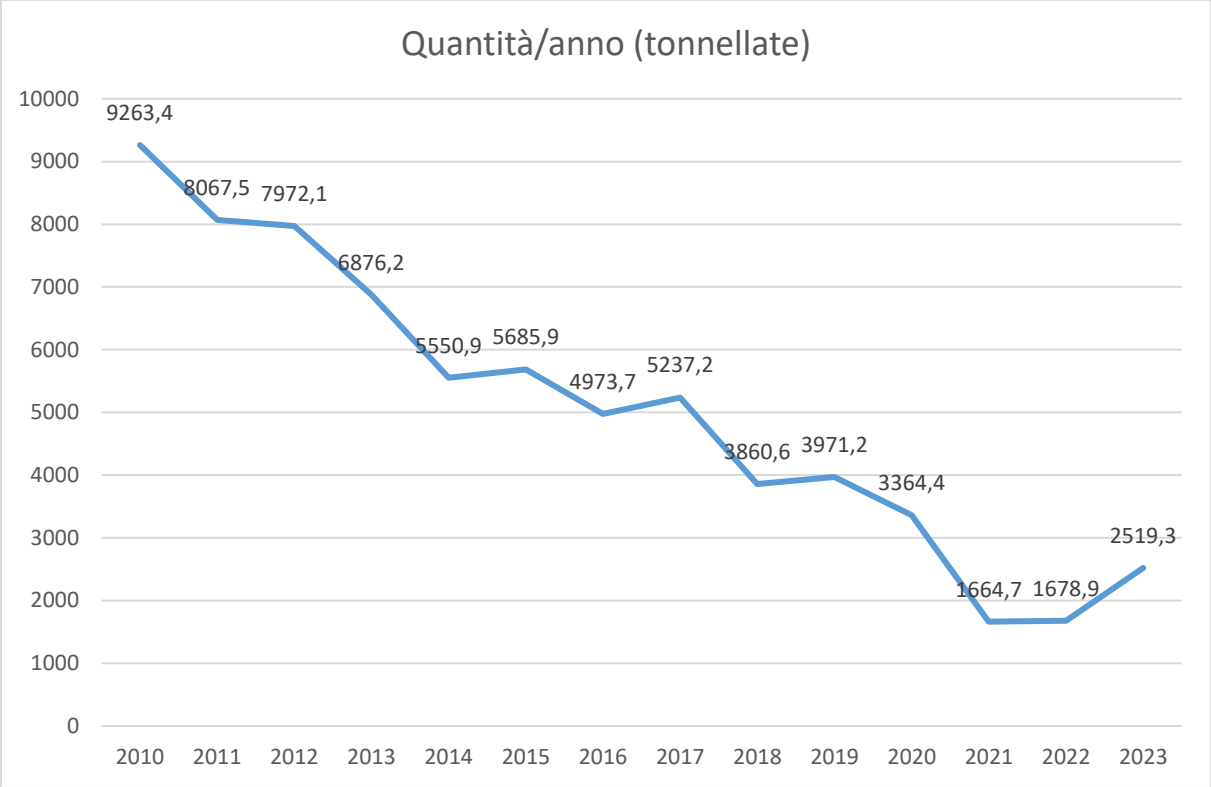
La figura 1 illustra la distribuzione dei prodotti irradiati negli impianti autorizzati degli Stati membri dell'UE nel 2022 e nel 2023.

Figura 1 – Distribuzione per categoria dei prodotti alimentari irradiati nell'UE nel 2022-2023



Le quantità di prodotti alimentari (in tonnellate) trattati con radiazioni ionizzanti nell'UE sono complessivamente in calo dal 2010, come illustrato nella figura 2.

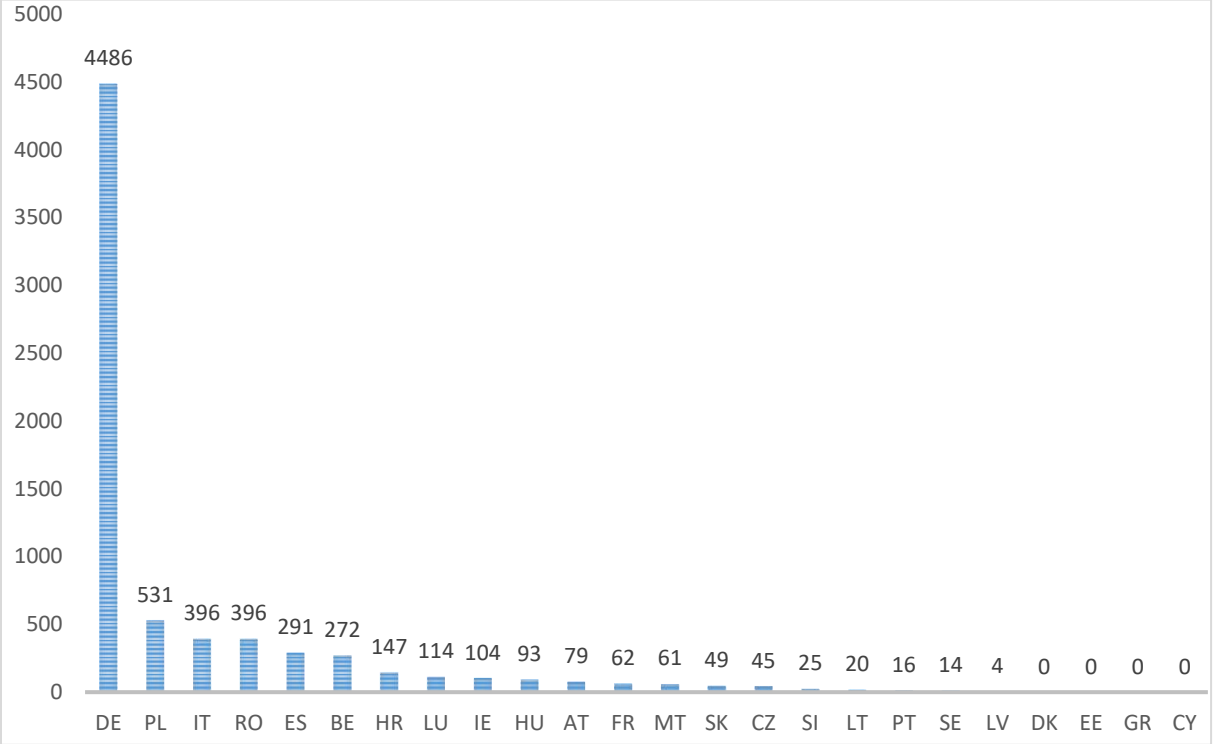
Figura 2 – Quantità di prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti negli impianti di irradiazione autorizzati nell'Unione europea dal 2010



4 RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI NELLA FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

Per il periodo 2022-2023 sono stati analizzati 7 205 campioni da 20 Stati membri dell'UE per individuare i prodotti alimentari ionizzati nella fase di commercializzazione (compresi i prodotti alimentari importati da paesi terzi): complessivamente, in media, il 6 % in meno rispetto al 2020-2021. I dati per ciascuno Stato membro dell'UE sono disponibili nell'allegato II e sintetizzati nella figura 3.

Figura 3 – Campioni analizzati nella fase di commercializzazione del prodotto in ciascuno Stato membro nel 2022-2023



Nel 2022-2023 quattro Stati membri non hanno effettuato alcun controllo analitico nella fase di commercializzazione del prodotto a causa di mancanza di capacità di laboratorio (Cipro e Grecia), carenza di personale (Estonia) o per altri motivi (Danimarca).

Su un totale di 7 205 campioni analizzati, 51 sono risultati non conformi (0,71 %) e 105 dubbi (1,46 %). I casi di non conformità osservati erano principalmente dovuti a etichettatura non corretta e irradiazione non autorizzata. La percentuale di non conformità (0,71 %) è risultata leggermente inferiore rispetto al periodo di riferimento della relazione precedente 2020-2021 (0,9 %).

Come illustrato nella figura 4, nella fase di commercializzazione i principali prodotti alimentari analizzati sono stati "erbe e spezie" (46,97 %), seguiti da "cereali, semi, ortaggi, frutta e loro prodotti" (23,36 %).

Figura 4 – Categoria di prodotti alimentari analizzata nella fase di commercializzazione del prodotto nell'Unione europea nel 2022-2023

